



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno [REDACTED] del mese [REDACTED]

TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE PENALE

composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dr. [REDACTED] - Presidente est-
2. Dr. A. [REDACTED] - Giudice
3. Dr. M. [REDACTED] - Giudice

con la presenza del Procuratore della Repubblica Dr. [REDACTED]
e con l'assistenza del Sig. [REDACTED] ha pronunciato,
mediante lettura del solo dispositivo, la

SENTENZA

nella causa penale di primo grado

contro

[REDACTED] U. [REDACTED] N. [REDACTED] 0 [REDACTED] ivi res. P. [REDACTED]
[REDACTED] con dimora in [REDACTED] Via [REDACTED], libero presente;
P:C. [REDACTED]-assente- dif.Avv.A.Orlando in sost. Avv.M.Pia
Vigilante

IMPUTATO

(VEDI FOGLIO ALLEGATO)

Conclusioni delle parti
PM condanna ad anni 7 di recl.
Difesa assoluzione

N. [REDACTED] R.G.P.M.
N. [REDACTED] R.G.Trib.
N. [REDACTED] Reg. Sent.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il [REDACTED]

TRASMESSA AL P.G. [REDACTED]

COMUNICATA IL _____

Appello o ricorso per cassazione

il _____

Trasmissione atti in Corte App./

Cass. il _____

Trasmesso estratto al contumace

il _____

notificato il _____

SENTENZA IRREVOCABILE

il _____

Scheda per _____

redatta il _____

N. _____ Camp.Penale

N. _____ Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a _____

il _____

N.Rep. _____

N. _____ Mod.71M.E.

Atti Giud. del _____

Art. N. _____ Mod. 9

Camp. Civ. N. _____

Comunicazione ex art.27 reg.es.

cpp il _____

IMPUTATO

in ordine ai seguenti reati:

art. 81, 609 bis c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante reiterate minacce di morte e soprattutto di comportamenti ritorsivi nei confronti del proprio figlio minore, costringeva la propria figlia [REDACTED] (di anni 37 e che dal 2004 aveva cambiato il proprio cognome) a subire atti sessuali.

In particolare :

- in data [REDACTED], e poi anche nei giorni successivi fino al [REDACTED], in [REDACTED], ripetutamente costringeva la vittima ad avere dei rapporti penetrativi ed orali;
- successivamente al [REDACTED], dopo che la vittima era rientrata a [REDACTED], si presentava con cadenza quindicinale presso l'abitazione di quest'ultima costringendola a subire ulteriori rapporti sessuali

In [REDACTED], dal 21 [REDACTED] e fino all'aprile [REDACTED]

12

Fatto

Con decreto del [REDACTED] il Gup di Bari disponeva il giudizio innanzi a questo Tribunale nei confronti di [REDACTED], ammesso al gratuito patrocinio, chiamato a rispondere del reato, come descritto in rubrica, di cui agli artt. 81, 609 bis c.p. posto in essere dal 31.12.10 ad aprile 2011, ai danni della figlia maggiorenne [REDACTED], anch'ella ammessa al gratuito patrocinio, che aveva sporto querela il [REDACTED].

All'udienza del [REDACTED], presente l'imputato e il patrono della parte civile, costituita dal [REDACTED], il Tribunale ammetteva le prove richieste dalle parti.

Alla successiva udienza dell'11.3.13 era esaminata la persona offesa [REDACTED]. All'udienza del [REDACTED] il processo era rinviato per l'assenza dei testi della parte civile. Il 17.3.13 il Tribunale disponeva la rinnovazione del dibattimento in conseguenza del mutamento della composizione del collegio giudicante e si procedeva all'esame di [REDACTED] e di [REDACTED], amica di [REDACTED]. L'udienza del [REDACTED] non si teneva per lo sciopero indetto dalla Camera Penale.

Il 5.4.13 era esaminata la sorella della parte civile, [REDACTED]. Dopo un preliminare rinvio dell'udienza del 20.3.13 per diversa composizione del collegio, nonché di quella del 4.4.13 per adesione dei difensori all'astensione di categoria, l'11.4.13 era disposta la rinnovazione del dibattimento essendo nuovamente mutata la composizione del collegio giudicante, con il consenso delle parti all'utilizzazione di tutti gli atti e dei verbali di prove già espletate. Il Tribunale acquisiva: le denunce querele risalenti al 2000, sporte da [REDACTED] e dalla sorella [REDACTED] nei confronti della madre [REDACTED]; la relazione di consulenza psichiatrica, datata 10 maggio 2007, eseguita dalla dott.ssa [REDACTED]; la relazione di consulenza psicologica effettuata dal dottor [REDACTED] per conto della [REDACTED], priva di data, ma verosimilmente espletata quando quest'ultima ancora non aveva ottenuto il cambiamento di cognome.

Veniva esaminata la Dott. [REDACTED], responsabile del Centro antiviolenza di [REDACTED], che dichiarava di aver conosciuto la [REDACTED] a settembre 2011 quando quest'ultima si era recata al Centro per raccontare dell'abuso sessuale subito ad opera del [REDACTED], e di avere avuto frequenti contatti con la stessa fino al luglio 2012. Di seguito veniva sentito l'imputato [REDACTED], che negava l'addebito.

All'udienza del [REDACTED], presente l'imputato, il Tribunale ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale; le parti hanno concluso chiedendo il PM la condanna del [REDACTED] alla pena di anni 7 di reclusione e la trasmissione degli atti alla Procura per la posizione di [REDACTED] in relazione ad abusi sessuali riferiti dalla [REDACTED]; la parte civile, la condanna al risarcimento dei

Re

danni e alle spese legali come da specifica e la difesa l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, con deposito di memoria.

All'esito, questo tribunale ha deciso come da infrascritto dispositivo.

Motivi della decisione

La responsabilità del prevenuto in ordine al reato ascrittigli non può essere messa in discussione, alla stregua del coerente ed icastico racconto fornito dalla persona offesa al dibattimento, smentito, al di là di qualche piccola discordanza, solo dalle dichiarazioni di segno opposto del [] e riscontrato dalle altre risultanze dibattimentali.

Nè sarebbero, a rigore, necessari riscontri individualizzanti in caso di accuse formulate dalla persona offesa. Nel nostro ordinamento non vige il principio "*nemo idoneus testis in re sua*", con la conseguenza che la deposizione della persona offesa dal reato può essere anche da sola assunta come fonte di prova della responsabilità dell'imputato, pure se, essendo la parte offesa portatrice di un interesse confligente con quello dell'imputato stesso, le sue dichiarazioni vanno valutate con particolare rigore al fine di verificarne l'attendibilità intrinseca ed estrinseca¹, soprattutto quando, come nel caso di specie, la stessa si è costituita parte civile, il che potrebbe tradire la compresenza di un interesse di natura patrimoniale ad ottenere la condanna dell'accusato.

Peraltro, va rilevato che "In tema di valutazione della prova testimoniale, l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato, non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle afflizioni subite, imponendo solo una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente giudicato credibili le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa di violenza sessuale in danno del proprio partner, cui, nonostante le violenze subite, era rimasta accanto "sia per paura, sia perché gli voleva bene")².

Inoltre, in tema di reati sessuali, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, tant'è che l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra gli aspetti del narrato per i quali non si ritiene raggiunta la prova

¹ ex pluribus, Cass. Pen., sez. III, sent. n. 35426 del 16 ottobre 2008.

² Sez. 6, Sentenza n. 31309 del 13/05/2015 dep. 17/07/2015, Rv. 264334.

AE

della veridicità e quelli che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrati³.

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che "Le dichiarazioni della persona offesa, vittima del reato di violenza sessuale, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, non necessitando le stesse di riscontri esterni. (In motivazione la Corte ha precisato che, in questa materia, proprio perché al fatto non assistono testimoni, possono tuttavia acquisire valore di riscontro esterno le confidenze rese dalla vittima a terzi in periodi non sospetti)"⁴.

Ebbene, nel caso di cui ci si occupa, le discrasie anche di natura logica nella deposizione dibattimentale della persona offesa, evidenziate dalla difesa dell'imputato nella memoria depositata, derivano dalla peculiare condizione psicologica della predetta, come emerso non solo dalla testimonianza della responsabile del Centro antiviolenza di [REDACTED] e delle altre persone a lei vicine sentite in dibattimento, ma anche dalle relazioni di consulenza tecnica psichiatrica e psicoterapeuta acquisite all'udienza del [REDACTED] 2011, relative a periodi di alcuni anni precedenti rispetto al fatto per cui si procede.

Ciò che deve valutare questo Tribunale, con tutte le cautele del caso, in considerazione della peculiarità della vicenda e della personalità della persona offesa, del non proprio coerente comportamento della vittima dopo il primo episodio di violenza sessuale, nonché dei tempi di riflessione prima di denunciare l'accaduto, è il racconto, sofferto, drammatico, a tratti infantile e disarmante per le giustificazioni di talune condotte, ma non per questo meno credibile, della donna, in merito alle modalità della condotta posta in essere dall'imputato, all'antefatto, al drammatico vissuto di violenza e di anaffettività da parte delle figure parentali, sofferto dalla vittima. La drammaticità delle esperienze familiari aveva perfino indotto [REDACTED] (seguita dalla sorella [REDACTED]), in tempi non sospetti, a cambiare il cognome da [REDACTED] in [REDACTED]⁵, ed a chiedere "il blocco anagrafico per evitare che la famiglia di origine potesse rintracciare, minacciare ed ostacolare la serenità della sottoscritta e del suo nucleo familiare"⁶. ZB

La [REDACTED] in dibattimento ha riferito di aver presentato querela solo il 9.8.11, presso il Commissariato di pubblica sicurezza di [REDACTED], località ove si trovava perché era andata a visitare la famiglia che l'aveva più volte ospitata ed assistita quando era ragazzina, e dove aveva trovato il coraggio di rivelare

³ In tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 3256 del 18/10/2012 dep. 22/01/2013, Rv. 254133

⁴ Sez. 3, Sentenza n. 1818 del 03/12/2010 dep. 20/01/2011, Rv. 249136.

⁵ vedi decreto del Ministro dell'interno del [REDACTED] di cambiamento del cognome da [REDACTED]

⁶ testualmente, come da richiesta inviata ai servizi demografici del Comune di [REDACTED] protocollata il 10/01/2013

ciò che le era capitato. Ha spiegato che aveva deciso anni addietro di cambiare il cognome⁷ per sfuggire (non al padre che a malapena conosceva, n.d.r.), ma alla madre, [REDACTED], ed al fratello [REDACTED] che la minacciavano e perseguitavano, per non continuare a doversi nascondere anche dopo il matrimonio e la nascita dell'amatissimo figlio [REDACTED]. Aveva vissuto dall'età di 14 anni (quando aveva deciso di ~~sfruttare~~^{sottrarsi} alle molestie sessuali ed alle violenze fisiche del convivente di turno della madre, [REDACTED], rivolgendosi ai Carabinieri ed ai servizi sociali di [REDACTED] dove all'epoca dimorava) fino a 20 anni in una casa famiglia a [REDACTED], da dove, durante le festività veniva prelevata da [REDACTED], la "zia [REDACTED]" con la quale era sempre rimasta in contatto. Ha raccontato di avere visto di sfuggita il padre (che si era allontanato da casa quando lei aveva quattro mesi per andare a vivere con la moglie dello zio, con cui ha avuto altri tre figli) solo 3 volte nella sua vita, a 12 e 14 anni (quando ancora viveva con la madre), e a 19 anni (quando aveva deciso di incontrarlo sua sponte), prima di rintracciarlo ancora una volta nel 2010 dopo la morte della genitrice, avvenuta il 14 ottobre 2010 (in realtà la [REDACTED] è deceduta il 14.9.10, come da certificato del Comune di [REDACTED] acquisito agli atti). Ha spiegato di avere cercato il padre, dopo il decesso della madre, per essere aiutata nel reperimento di documenti anagrafici e potere così recuperare, quale erede legittima, un arretrato della pensione di costei. Né avrebbe potuto delegare altri giacché aveva cambiato il cognome, con la postilla che nessun altro, al di fuori di lei, potesse chiedere ed ottenere informazioni sulle sue origini. Aveva rivisto il padre nel periodo dell'Immacolata, essendo andata a trovarlo a [REDACTED], da [REDACTED] dove lei abitava. In quella prima occasione, lui si era dimostrato una persona normale e tranquilla ed un nonno amorevole nei confronti di [REDACTED] e l'aveva aiutata nella ricerca dei documenti anagrafici che le servivano. Su esplicita richiesta del genitore, che le aveva promesso che le avrebbe pagato il biglietto del treno, era tornata a trovarlo il 31 dicembre, giungendo con il piccolo alla stazione di [REDACTED] dove lui li aveva prelevati e portati con altro mezzo pubblico nella sua abitazione di [REDACTED]. Qui, quella stessa notte, dopo aver festeggiato insieme la fine dell'anno e mentre il bambino (che aveva 10 anni) dormiva nell'unico letto presente in casa, dove avevano preso posto anche loro due, dopo che lei si era alzata per andare in bagno ed era ritornata a letto, posizionandosi al centro, si accorse che l'uomo la stava toccando nelle parti intime e che persisteva nonostante lei si fosse spostata girandosi dall'altro lato. Per evitare che il bambino si svegliasse, era stata costretta a seguirlo in cucina, dove lui l'aveva sbattuta sul tavolo, strappandole le mutandine e l'aveva penetrata fino all'eiaculazione, baciandola a forza. Tali episodi si erano ripetuti ogni notte

⁷ Ha voluto assumere il cognome [REDACTED] come quello della sua migliore amica.

fino al 6 gennaio, quando finalmente le aveva fatto il biglietto per il ritorno, dal momento che lei non aveva denaro con sé, consentendole di far rientro a [REDACTED]. In seguito, lui era andato a trovarla a [REDACTED] a casa sua dove si presentava ogni quindici giorni verso le 7:30 del mattino, suonando insistentemente il campanello. Lei gli consentiva di entrare per timore che attirasse l'attenzione di tutti e che il suo ex marito, che a fine settimana alterni, prelevava il bambino alle 10 del mattino, venisse a conoscenza ~~de quanto accaduto~~^{loro rapporti}, come il [REDACTED] le aveva prospettato che sarebbe accaduto se non lo avesse assecondato. Anche in quelle occasioni in cui il bambino era con l'ex marito, il [REDACTED] l'aveva costretta a rapporti sessuali anche orali, minacciandola di farle togliere il figlio e di fare chiassate - che la vicina ficcanaso molto amica di sua suocera, avrebbe potuto sentire e riferire - se si fosse opposta. Tale situazione era durata fino a tutto aprile 2011, allorché il [REDACTED] aveva perso il lavoro e non aveva avuto più la possibilità economica di venire a [REDACTED], anche se aveva continuato a tempestarla di telefonate per tenerla sotto controllo. Non aveva parlato con nessuno di quello che stava vivendo, per paura di perdere il figlio, finché non si era recata a visitare la zia [REDACTED] d'estate a [REDACTED], in provincia di [REDACTED]. Qui si era confessata con il parroco don [REDACTED], che conosceva da quando era ragazzina, che le aveva espressamente chiesto di essere sciolto dal segreto della confessione e di poterne parlare con la zia [REDACTED], con la quale si era confidata, e che l'aveva convinta a denunciare il fatto. Nel corso del suo sofferto racconto, [REDACTED] ha riferito che il suo germano, [REDACTED], da quando lei aveva 6 anni e lui 12, e fino all'età di 20 anni di lui, la vessava e la costringeva a masturbarlo e che aveva abusato anche della sorella [REDACTED], figlia di un altro compagno della madre, più piccola di lei di quattro anni.

La denunciante ha spiegato che, quando si trovava a [REDACTED], il padre la controllava di continuo e le impediva di allontanarsi di casa assieme al figlio, consentendole solo di uscire per pochi minuti per portare a spasso il suo cagnolino, di modo che lei temeva che, qualora fosse fuggita, lui avrebbe potuto fare del male ad [REDACTED]. Ha aggiunto, ma tale giustificazione appare obiettivamente piuttosto debole, che poiché il paese aveva strade molto piccole e tortuose, non riusciva ad orientarsi per raggiungere la stazione ferroviaria (che distava 650 metri come documentato dalla difesa in giudizio) e che comunque non avrebbe potuto partire, non avendo i soldi per pagare il biglietto, ~~ero che appena certamente più credibile~~^{Dp}.

La [REDACTED] ha descritto in modo particolareggiato le caratteristiche dell'abitazione del padre, descrizione che è stata sostanzialmente confermata dall'imputato a proposito delle porte di plastica a soffietto e dell'angustia dei locali.

A parere del Tribunale, ci si trova di fronte a un racconto puntuale e particolareggiato senza che nel corso della deposizione siano state rilevate Df

contraddizioni rilevanti, avendo la teste fornito giustificazioni, congrue se rapportate alle peculiarità caratteriali della denunciante, con riferimento a quelle parti della ricostruzione che potevano apparire poco credibili, come in particolare relativamente ai motivi per cui, dopo aver subito la prima violenza la notte di Capodanno, fosse rimasta a [REDACTED] fino al 6 gennaio, tollerando, senza far trasparire nulla all'esterno, le ulteriori incursioni sessuali del padre.

Il racconto della persona offesa ha trovato utili riscontri anche per quanto concerne il drammatico vissuto, l'indole e la personalità fragile della [REDACTED], nelle dichiarazioni dei testimoni di parte civile ascoltati in giudizio, in primo luogo in quelle di [REDACTED]. La teste ha dichiarato di conoscere [REDACTED] dal 1990, quando la ragazza aveva 15 anni, essendo state, quest'ultima e la sorellina [REDACTED] di nove anni, affidate nel periodo estivo a lei e al marito, dai servizi sociali che seguivano il nucleo familiare, che avevano dovuto allontanarle immediatamente a causa delle molestie di natura sessuale da parte del convivente della madre delle minori, [REDACTED]. Da allora avevano continuato ad ospitare le due ragazzine, che per ragioni di età erano state collocate in case famiglia distinte, anche durante le feste di Natale e quelle scolastiche. All'epoca [REDACTED] non aveva parlato apertamente degli abusi sessuali subiti, in quanto era alla ricerca della normalità che le era fino a quel momento mancata, e solo a distanza di anni aveva alluso alle molestie subite dal fratello. A riscontro di quanto narrato da [REDACTED], ha riferito del rapporto conflittuale con la madre e del fatto che quest'ultima, quando lei e la sorella si erano rese autonome economicamente, aveva preteso da loro gli alimenti⁸. La teste ha confermato che [REDACTED] l'aveva chiamata per comunicarle della morte della genitrice e del fatto che aveva necessità di rintracciare suo padre per motivi di eredità, chiedendole un aiuto in tal senso, e lei aveva trovato l'indirizzo dell'uomo e glielo aveva trasmesso. Aveva poi saputo che [REDACTED] aveva incontrato il padre. Quando il bambino aveva fatto la prima comunione a maggio 2011, si era recata a [REDACTED] ed alla cerimonia e alla cena erano stati solo in cinque, lei e il marito, [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED], a dimostrazione del fatto della freddezza e distacco tra [REDACTED] e il coniuge. Solo durante l'estate, quando [REDACTED] era andata a passare una decina di giorni di vacanza da loro, aveva raccontato dapprima a sua sorella della violenza subita dal padre, e subito dopo lo aveva confidato anche a lei e ad un sacerdote, don

⁸ tale circostanza è stata documentata in dibattimento attraverso la produzione delle denunce sportate da [REDACTED], sorella di [REDACTED], e da quest'ultima alla procura di [REDACTED] contro la madre accusata di minacciarle e di offenderle ripetutamente per ottenere dalle predette un assegno mensile di mantenimento. Negli esposti, indirizzate alla Procura della Repubblica del tribunale di [REDACTED] e ai Carabinieri di [REDACTED], le due sorelle, tra l'altro, fanno riferimento agli abusi e alle violenze sessuali subiti sin dall'infanzia ad opera del fratello [REDACTED] e degli amici della madre, permessi e favoriti dalla stessa madre.

PL

Per [RE], che le aveva consigliato di rivolgersi a un centro antiviolenza a [RE], suggerimento seguito da [RE]. [RE] si era, quindi, recata al commissariato di [RE] con la sua amica [RE] per denunciare l'accaduto. Quando le aveva raccontato delle violenze paterne, [RE] era molto turbata ed imbarazzata, e le aveva rappresentato di essere preoccupata di perdere il bambino. Le aveva raccontato che aveva condiviso il letto con il padre e con il figlio, ma non le aveva detto di essere stata picchiata, chiarendo che il genitore l'aveva abbracciata e palpata e che, di fronte alle sue sbigottite resistenze, l'aveva minacciata di farle togliere il figlio, aggiungendo che aveva avuto timore che la stessa violenza potesse subire il piccolo [RE].

Anche l'amica del cuore di [RE], [RE], il cui cognome [RE] aveva scelto di adottare, ha confermato il racconto della persona offesa, che ella aveva conosciuto nel 1987 in seconda media a [RE]. [RE] all'epoca viveva con la madre, la sorellina [RE], il patrigno [RE] e due fratellastri, [RE] e [RE]. [RE] nel corso degli anni le aveva raccontato della sua infanzia difficile e del fatto che era stata allontanata dalla famiglia ed era stata collocata in diversi istituti. Le aveva rivelato che era stato il fratello, da cui lei era terrorizzata, ad iniziare gli abusi nei confronti suoi e della sorella più piccola, e dopo di lui anche i compagni della madre, in particolare [RE], tant'è che lei e la sorellina la notte si alternavano per rimanere sveglie per il timore di essere molestate, ed [RE] durante la mattina in classe si addormentava per la stanchezza. Aveva appreso da [RE] che solo il padre di [RE] era stata una brava persona, il che dimostra che la persona offesa era in grado di discernere e giudicare tra i buoni e i cattivi.

Anche [RE] ha confermato che quando [RE] era venuta a [RE] per firmare delle carte, era stata ospite del padre per qualche giorno tra il 2010 e il 2011 ed in quell'occasione aveva subito delle violenze. La teste ha spiegato di aver appreso dell'accaduto l'estate del 2011 dopo aver notato delle stranezze nel comportamento di [RE] ed averla sollecitata a rivelarle che cosa le fosse successo. L'amica, tra le lacrime, le aveva raccontato come un fiume in piena ciò di cui era stata vittima, non prima di averle confidato la sua preoccupazione che [RE] potesse non voler aver più niente a che fare con lei, a causa della scabrosità della vicenda. In effetti, [RE] era rimasta così turbata dal racconto, da fare un incidente con l'auto in occasione dell'accompagnamento dell'amica in Questura per la denuncia.

Ebbene, alla luce delle risultanze dibattimentali, ciò che induce a ritenere il racconto di [RE] veritiero è anche l'esatta corrispondenza rispetto a quello che l'amica [RE] e la "zia" [RE] a loro volta hanno riferito per averlo appreso da [RE]. Ci si riferisce ad esempio al particolare dei sacchi a pelo posizionati sull'unico letto presente in casa del padre, al fatto

che la notte [REDACTED] aveva avuto l'esigenza di andare in bagno e che, quando era tornata, aveva trovato il figlio spostato tutto da un lato, che per non svegliarlo si era messa lei al centro del letto e che, mentre si stava riaddormentando, aveva sentito che il padre l'accarezzava nelle parti intime e quando le carezze si erano fatte più insistenti aveva cercato di sottrarsi, e lui a quel punto l'aveva bloccata con le gambe.

La spiegazione fornita da [REDACTED] a chi le chiede perché non avesse reagito, è tanto semplice quanto disarmante: era paralizzata dal terrore ed era rimasta passiva, allo scopo di preservare la persona che maggiormente le stava a cuore, suo figlio. E' evidente che in quel momento tutto d'un tratto stava rivivendo l'incubo delle violenze in ambito familiare che avevano caratterizzato la sua infanzia e la sua adolescenza ad opera di persone da cui, invece, avrebbe dovuto aspettarsi affetto e protezione. Di tale fragilità psicologica il [REDACTED] si era avveduto e ne aveva approfittato biecamente minacciandola che se lei non l'avesse assecondato l'avrebbe abusata alla presenza del bambino, tanto da indurla a seguirlo in cucina dove l'aveva posseduta con la forza, sbattendola sul tavolo e strappandole gli slip.

Le violenze si erano ripetute anche nelle notti successive ed in tutte le occasioni in cui l'uomo, consapevole ormai di tenerla in pugno, era andato a trovarla a [REDACTED], presentandosi sotto casa sua, suonando insistentemente il campanello, facendole capire che qualora non avesse soddisfatto i suoi voleri avrebbe fatto credere al marito e ai suoceri che lei fosse consenziente.

Non ha alcuna importanza che si trattasse di una minaccia poco verosimile, visto che il [REDACTED] non conosceva né il marito né i genitori di quest'ultimo e che una qualsiasi persona di normale intelligenza si sarebbe ben guardata dal raccontare di rapporti sessuali intrattenuti con la figlia. Ciò che conta era la preoccupazione e lo stato di ansia che l'uomo era riuscito ad inculcare in una donna dalla personalità fragile ed affettivamente deprivata come [REDACTED], che dopo essere stata trattata come una "trottola" (espressione da lei stessa usata per significare i continui trasferimenti) con una madre che continuamente la parcheggiava presso vari parenti e che le faceva cambiare ripetutamente dimora, aveva subito l'allontanamento da quel simulacro di famiglia di origine in età adolescenziale, era stata divisa anche dalla sorella [REDACTED] alla quale era molto legata, e che essendosi separata dal marito con cui non intratteneva buoni rapporti, viveva nel terrore di essere a sua volta giudicata ed etichettata come una cattiva madre e di perdere il figlio.

Pure la sorella [REDACTED] ha confermato le dichiarazioni rese da [REDACTED], rievocando le vicissitudini ed i continui trasferimenti di domicilio in età infantile, quando lei ed [REDACTED] venivano sballottate tra una città e l'altra, tra parenti ed istituti. Da quando aveva 5 anni, anche la teste aveva subito abusi sessuali e violenze fisiche da parte del fratello uterino [REDACTED], che l'aveva

picchiata tante volte, fino a che il padre (buono) di [REDACTED] non lo aveva mandato in istituto a [REDACTED] per farlo studiare. Ha ricordato che il compagno della madre, Maria Sal. [REDACTED], quando lei all'incirca aveva 11 anni ed abitavano a [REDACTED] aveva tentato di abusare di lei, aggiungendo di aver saputo delle violenze che la sorella aveva sofferto durante l'infanzia e l'adolescenza, solo quando ormai erano adulte ed erano state sottoposte a una consulenza psicologica nel corso del procedimento instaurato dalla madre (incredibile, ma vero!) per ottenere il mantenimento da parte delle sventurate figlie.

Aveva saputo da [REDACTED] che il [REDACTED] la chiamava continuamente (avendolo constatato anche personalmente) e nel periodo in cui lui si recava a [REDACTED] (in due occasioni, d'inverno, era presente anche [REDACTED] a casa della sorella la domenica a pranzo), [REDACTED], che le appariva abbastanza agitata, le aveva confidato che lui aveva provato a violentarla (e che [REDACTED] non si fosse spinta oltre nelle rivelazioni, non è indice di mendacio, ma è facilmente comprensibile in quel particolare momento storico in cui non aveva ancora preso coscienza di ciò che fosse meglio fare) e che era terrorizzata da lui, tanto che voleva essere aiutata a cambiare casa. Anche [REDACTED], alla pari di [REDACTED], confermava che la suocera della sorella abitava a poche centinaia di metri e che i rapporti di [REDACTED] con i suoceri e con il marito non erano buoni.

Il fatto che la vittima abbia atteso diversi mesi prima di confidarsi con altre persone e di decidere di sporgere denuncia non ne mina la credibilità, avendo avuto costei - dalla personalità fragile, depressa, passiva, incline all'autosvalutazione ed alla rassegnazione, ma capace ogni volta di risollevarsi e di chiedere sostegno psicologico - bisogno di un po' di tempo per superare l'ennesimo trauma e la delusione subiti, rielaborarli e comprendere di essere in grado di reagire.

Anche la responsabile del Centro antiviolenza, [REDACTED] [REDACTED], ha riferito di una storia pregressa di [REDACTED] costellata di violenze con conseguente stress post traumatico, che l'aveva resa bulimica, preda di frequenti attacchi di panico e di crisi di pianto durante i colloqui. Tuttavia, ha aggiunto, la [REDACTED] aveva sempre cercato sostegni psicologici ed era stata costantemente seguita dai servizi sociali e dalla psicologa [REDACTED] della Asl. Pure lei ha spiegato che [REDACTED] non aveva reagito alla violenza da parte del padre per un istinto di protezione nei confronti di [REDACTED], il che le aveva impedito di fuggire il giorno successivo e di opporsi alle sgradite visite a [REDACTED].

La versione del [REDACTED] conferma in gran parte la ricostruzione cronologica e fattuale della [REDACTED]. L'uomo, con formidabile distacco emotivo, ha rievocato gli eventi dichiarando di essere stato contattato dalla figlia -che non vedeva da quando lei aveva 18-19 anni ed in precedenza l'aveva vista di sfuggita una

sola volta in istituto quando faceva la terza media⁹ - nel novembre 2010 a seguito della morte della [RE], avendo [RE] la necessità di recuperare alcuni certificati per questioni successorie. La figlia lo andò a trovare a dicembre con il nipote e lui la accompagnò agli uffici anagrafici senza neppure informarsi sui documenti che lei cercava. Lei era poi tornata a [RE] in occasione del Capodanno ed anche questa volta gli aveva detto che non aveva i soldi per il viaggio e lui le aveva promesso che glieli avrebbe rimborsati. Ha sostenuto di essere andato solo tre volte, a [RE], in treno, a febbraio, marzo e aprile, giungendo alla stazione verso le 6:30 del mattino ed in tutte le occasioni [RE] era sempre presente nella casa, sporca e disordinata, il bambino, quattro gatti e il cane, aggiungendo che la prima volta era stata [RE] a spiegargli come arrivare a destinazione e ad attenderlo alla fermata dell'autobus.

Ha riconosciuto che in casa sua a [RE] c'è solo un letto matrimoniale e che [RE] ben lo sapeva quando aveva deciso di andare a trovarlo e per tale motivo avevano dormito, lui sul lato sinistro, il bambino al centro ed [RE] dall'altro lato. Dopo aprile 2011 non aveva più avuto rapporti con la figlia perché era stato licenziato e non aveva i soldi per il biglietto del treno. La casa di [RE] era nel centro del paese e formata da due stanze, di cui una camera da letto.

Il [RE], pur avendo ammesso di aver appreso da [RE] degli abusi subiti da lei e dalla sorella [RE] ad opera del fratello [RE], ha affermato di non aver mai creduto che ciò potesse essere accaduto, e di non averne mai inteso parlare con l'interessato (con il quale si sente molto spesso essendo rimasto in buoni rapporti), argomentando, al limite dell'impudenza, che se gliene avesse parlato, il figlio sarebbe andato "fuori dai gangheri, a sua giusta ragione"¹⁰.

Neppure quando gli è stato rammentato che anche [RE] aveva parlato delle molestie sessuali ad opera di [RE], ha mutato opinione.

Ha dichiarato di essersi separato anche dalla seconda moglie nel 1995, dopo aver procreato altri tre figli e di non aver più intrattenuto rapporti con i familiari della prima moglie. Ciononostante era perfettamente a conoscenza dell'indirizzo del fratello della moglie, [RE], parente a cui [RE] e [RE] erano state spesso affidate durante la loro infanzia e adolescenza.

Alla domanda su come mai non si fosse mai attivato per vedere la figlia in precedenza, ha risposto che era stata la moglie ad impedirglielo, cambiando ripetutamente casa, nè x è posto il problema di edur l'Autarca Guasparre. [RE]

⁹ [RE] aveva parlato anche di una precedente occasione quando aveva 12 anni, ma evidentemente il padre neppure se lo ricordava. [RE]

¹⁰ P. 27 verbale stenotipico dell'udienza dell'[RE]. [RE]

Ha aggiunto che, alla fine di aprile 2011, aveva perso nuovamente i contatti con [REDACTED], non essendosi più recato a [REDACTED] a trovarla e che, dopo aver tentato 2-3 volte di chiamarla senza che gli rispondesse, semplicemente non aveva più insistito.

Ebbene, non si comprende perché mai [REDACTED] avrebbe dovuto accusare di un delitto così infamante e ripetuto nel tempo, un genitore che per lei era quasi un estraneo, avendolo visto di sfuggita solo un paio di volte, che non l'aveva mai cercata da quando aveva lasciato la moglie, se effettivamente non si fossero verificati i fatti da lei denunciati.

Nè va trascurato che, come emerso dal dibattimento, [REDACTED] viveva nel terrore che il figlio [REDACTED], a cui era legatissima, le potesse essere tolto dal marito e dai suoceri, con i quali non correva buoni rapporti, qualora costoro avessero ritenuto la madre non idonea, anche dal punto di vista morale, ad occuparsi del minore. In altri termini, la donna non aveva nessun motivo per costruire un castello accusatorio calunnioso, che avrebbe fatto venir fuori particolari scabrosi della sua vita, fin dall'infanzia, di cui il marito e la famiglia di lui avrebbero potuto venire a conoscenza, nonostante lei avesse cercato di rimuovere il suo infelice passato, finanche ricorrendo allo strumento del cambiamento di cognome con divieto per chiunque altro di fare ricerche sulle sue origini.

Qualora le accuse fossero state determinate solo da ragioni di livore, come sostenuto dalla difesa, non si comprende come mai non abbia mai pensato di accusare anche il marito di abusi sessuali, visto che anche nei confronti di costui e della sua famiglia fosse risentita^{e dolore}. Inoltre non va trascurato che come riferito dai testi sentiti [REDACTED] fosse una persona molto religiosa, tanto da aver confessato l'accaduto ad un sacerdote, il che è un ulteriore argomento per escludere che abbia potuto mentire durante la confessione.

Anche la costituzione di parte civile, alla luce della impossidenza dell'imputato, ben nota alla [REDACTED], che proprio grazie alla mancanza di denaro da parte del padre era riuscita a liberarsene, non appare sostenuta da un interesse economico.

La verità è che la denuncia è stata la conseguenza della presa di coscienza della [REDACTED], in ciò sostenuta psicologicamente dalle uniche persone di cui si poteva fidare e a cui aveva rivelato l'accaduto, di volersi riappropriare della propria vita e della propria dignità di donna e di madre e di superare la condizione di passiva rassegnazione, di sottomissione e di abulia che fino ad allora l'aveva contraddistinta e segnata nei rapporti con le figure maschili, ivi incluso il marito da cui si era separata.

A sua volta, il comportamento del padre, alla luce del narrato della figlia e delle ammissioni dello stesso imputato, risponde ad una sua logica, avendo costui mostrato di non aver mai tenuto ad [REDACTED], tanto da non essersi sforzato

di cercarla, neppure attraverso il ricorso all'Autorità giudiziaria. Nelle 2 uniche occasioni in cui l'aveva incontrata nell'adolescenza, non aveva fatto alcunché per instaurare un qualsivoglia rapporto, come riferito da [RE] e non smentito dal prevenuto, e quando era stata la figlia, ormai adulta, a cercarlo, quale era anziano e di nuovo solo, aveva approfittato della fragilità e dipendenza psicologica della congiunta, che gli aveva raccontato del suo vissuto di violenze, per sottometterla a sua volta ai suoi appetiti sessuali, come se fosse un'estrangea e non una figlia. Re

Del resto, è quanto meno singolare che un padre che per 37 anni non si sia fatto mai sentire, all'improvviso si interessi della figlia, la ospiti, la vada a trovare a [RE], si comporti da nonno amorevole (il che non esclude logicamente la violenza sessuale nei confronti della figlia), si preoccupi perfino di riparare gli elettrodomestici, per poi sparire nuovamente dopo qualche mese, per il solo fatto di non poter più sostenere le spese di viaggio, senza curarsi del motivo per cui la figlia avesse interrotto i contatti telefonici, se non fosse stato consapevole che la condotta di rottura di quest'ultima fosse una conseguenza degli abusi perpetrati in suo danno.

Altrettanto incomprensibile è il fatto che il [RE] abbia dichiarato di non aver mai creduto agli abusi sessuali commessi dal figlio [RE] in danno della sorella, al punto da non averne neppure mai fatto parola con quest'ultimo. Si tratta di un atteggiamento che rivela la malafede dell'imputato, che evidentemente sperava di farla franca, così come era riuscito a tutti coloro che prima di lui avevano abusato della povera [RE].

Sulla scorta delle superiori considerazioni, l'imputato va condannato per il sottoscritto.

Le particolari modalità della condotta, estrinsecatasi in incestuose ripetute congiunzioni carnali, approfittando della debolezza psicologica della figlia e ricorrendo alla minaccia, non consentono in alcun modo di ritenere il fatto come di lieve entità, non potendosi nella fattispecie parlare di una minore lesività.

~~Sezione~~ ^{Nel} L'imputato, tenuto conto dell'odiosità della condotta e della sua reiterazione, appare meritevole delle attenuanti generiche, non giustificate da un unico precedente penale (peraltro per violazione degli obblighi di assistenza familiare) risalente al lontano 1979. Re

Pena congrua è quella di anni cinque mesi sei di reclusione, cui si giunge partendo dalla pena di anni cinque mesi 2 di reclusione aumentata di mesi 4 di reclusione per la continuazione interna. L'imputato va anche condannato al pagamento delle spese processuali ed all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre che all'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, ed alle ulteriori pene accessorie previste dall'articolo 609 nonies primo comma CP. Re

All'affermazione di responsabilità consegue la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita, non essendone agevole la determinazione in sede penale, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente procedimento, liquidate in complessivi euro 2990, oltre accessori come per legge, spese che resteranno a carico dell'Erario, usufruendo entrambe le parti del gratuito patrocinio.

Non vi sono i presupposti per la condanna al pagamento della provvisionale, anche in considerazione della dichiarata attuale impossidenza dell'imputato, ammesso al gratuito patrocinio.

Atteso il concomitante carico di lavoro giudiziario, si indica il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Si dispone la trasmissione della sentenza e delle dichiarazioni di [REDACTED] [REDACTED] al PM, come da costui richiesto.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara [REDACTED] colpevole del reato continuato ascrittigli e lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione, oltre alle pene accessorie previste dall'art. 609 nonies 1° co. c.p., nonché al pagamento delle spese processuali. Dichiara altresì il [REDACTED] interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena.

Letto l'art. 538 c.p.p. condanna il [REDACTED] al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile costituita, [REDACTED], nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla predetta parte privata nel presente procedimento, che liquida in complessivi euro 2.990 oltre accessori come per legge, spese che resteranno a carico dell'Erario essendo entrambe le parti state ammesse al gratuito patrocinio.

Letto l'art. 544 co. 3° c.p.p. indica il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Bari, 1 [REDACTED]

Il Presidente est.

[REDACTED] depositato in Cancelleria

oggi [REDACTED]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

